

Originale

Ordinanza Sindacale

N. 31 data 02/09/2022

Classifica V.1.2

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA DI BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE CONTENUTE IN LATTINE, BOTTIGLIE DI VETRO O PLASTICA NONCHÉ IL DIVIETO DI VENDITA IN QUALSIASI CONTENITORE DI BEVANDE ALCOLICHE CON GRADAZIONE SUPERIORE AL 5 %, IN OCCASIONE DELLE PARTITE DI CALCIO DA DISPUTARE A SAN BENEDETTO DEL TRONTO, PRESSO LO STADIO “RIVIERA DELLE PALME”, PREVISTE DAL CALENDARIO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO DI SERIE D PER LA STAGIONE 2022/23, INCLUSE EVENTUALI GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT NONCHÉ EVENTUALI AMICHE

IL SINDACO

PREMESSO che le squadre di calcio cittadine “A.S. Sambenedettese” e “S.S.D. Porto d’Ascoli” sono iscritte al Campionato Nazionale di Calcio di Serie D per la stagione 2022/23;

CONSIDERATO che gli organi di polizia - tenuto conto dell'efficacia riscontrata dai medesimi provvedimenti assunti negli anni precedenti sul contrasto al consumo di bevande alcoliche in occasione di incontri di calcio presso lo stadio Riviera delle Palme – auspicano l'adozione di analoghi disposizioni in occasione dell'imminente stagione calcistica;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità di adottare misure idonee a garantire la tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico, che, coerentemente con le disposizioni dettate in merito dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, impediscano il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche all'esterno dello Stadio;

CONSIDERATO, inoltre, che l'abbandono di contenitori di vetro o di lattine può favorire il loro utilizzo come oggetti contundenti o strumenti di offesa, in occasione di litigi, diverbi o disordini che potrebbero insorgere durante, prima e dopo le partite di calcio;

VISTO l'art. 84 – comma 1 - della L.R. 22 del 05/08/2021 “*Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche*”, il quale dispone che: “*I Comuni vietano la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche può essere:*

...omissis...

c) *adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti dall'assunzione di alcolici e superalcolici.*";

RITENUTO necessario, per le ragioni e i motivi esposti, disporre, in occasione delle partite di calcio da disputare a San Benedetto del Tronto presso lo Stadio "Riviera delle Palme", previste dal calendario del Campionato Nazionale di Calcio di Serie D per la stagione 2022/23, incluse eventuali gare di Play Off e Play Out nonché di eventuali amichevoli con presenza di pubblico, organizzate dalla data del presente provvedimento fino al termine della suddetta stagione, il temporaneo divieto di vendita di bevande di qualsiasi gradazione contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica nonché il divieto di vendita in qualsiasi contenitore di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5 %;

RAVVISATA la necessità di estendere il divieto in oggetto agli operatori commerciali, anche in forma ambulante, agli artigiani, ai punti di ristoro interni allo stadio e a tutti gli esercizi pubblici (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto), operanti all'interno dell'area di cui all'allegata planimetria;

VISTI:

- > **l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267**, in rubrica: "*Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*";
- > **l'art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267** che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- > l'art. 5 (in rubrica "*Tipologia degli esercizi*") – comma 2 - della **legge 25/08/1991 n. 287**, ad oggetto: "*Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi*";
- > **le determinazioni n. 14/2010 e n. 15/2015** dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazione Sportive, recanti le linee guida per il regolamento d'uso degli impianti sportivi;
- > la **Legge n. 241/1990**, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- > il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con **R.D. 18/06/1931 n. 773**;
- > lo Statuto comunale;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 241/90;
- stante l'oggettiva impossibilità di notificare del presente provvedimento in forma specifica i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nell'area di vigenza del presente atto, si provvederà ad informare circa i contenuti dell'atto le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati nonché a darne comunicazione sul sito istituzionale;

EFFETTUATA la comunicazione preventiva del presente provvedimento al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che:

- > l'adozione del presente provvedimento è stata comunicata al Questore di Ascoli Piceno;
- > con la presente ordinanza il Sindaco interviene in assenza di una compiuta regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

ORDINA

in occasione delle **partite di calcio** da disputare a San Benedetto del Tronto **presso lo Stadio "Riviera delle Palme"**, previste dal calendario del Campionato Nazionale di Calcio di Serie D per la stagione 2022/23, incluse eventuali gare di Play Off e Play Out nonché di eventuali amichevoli con presenza di pubblico, organizzate dalla data del presente provvedimento fino al termine della suddetta stagione:

- 1) è vietata** la vendita di bevande di qualsiasi gradazione contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica;
- 2) è vietata** la vendita in qualsiasi contenitore di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5 %;

I suddetti **divieti**:

- > si intendono adottati nei confronti di tutti gli operatori commerciali, anche in forma ambulante, degli artigiani, dei punti di ristoro interni allo stadio e di tutti gli esercizi pubblici (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto), operanti all'interno dell'area di cui all'allegata planimetria;
- > saranno operanti nelle tre ore antecedenti l'inizio delle partite e si protrarranno sino al termine delle due ore successive alla conclusione di ciascun incontro di calcio.

La vendita delle bevande consentite deve essere effettuata in contenitori eco compatibili, previa spillatura o mescita.

E' vietato altresì, a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ai sensi e secondo le procedure previste dalla L. 689/1981, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure di competenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso al Prefetto di Ascoli Piceno per l'adozione - ai sensi dell'art. 13 della L. 121/1981 - delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia e al locale Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Il Sindaco
Antonio Spazzafumo¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa